



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Fermi + Da Vinci” GUSPINI**

Sede Centrale Via Marchesi n. 1 09036 GUSPINI (SU) - Cod. Mecc. CAIC88400R Cod. Fiscale 91013640924 Codice Univoco UFGOCA

Tel. 070/9784033 – Fax 070/9784142 E-mail [caic88400r@istruzione.it](mailto:caic88400r@istruzione.it) – [caic88400r@pec.istruzione.it](mailto:caic88400r@pec.istruzione.it)

Scuola Secondaria 1° grado Via Marchesi n. 1 Guspini Tel. 070/9784033 - Scuola Secondaria 1° grado Via Bonomi snc Guspini Tel.070970491

Sede Staccata Pabillonis: Scuola dell'Infanzia Via Bologna n. 1 Telefono 0709353301

Scuola Primaria Via Boccaccio n. 2 Telefono 0700995120 – Scuola Secondaria 1° grado Via Dante n. 1 Telefono 0709353115

<http://istitutocomprensivoguspini.edu.it/>

## **PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO**

Rup: Dirigente Scolastico Blanche Marie Rita Sanna

Referenti: Porcu Enrico- Atzei Veronica

L'obiettivo di questo Regolamento è quello di orientare la Scuola nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti devianti.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti e in tutte le forme, così come previsto:

-dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;

-dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

-dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante: “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

-dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante: “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;

- dalla direttiva MIUR n.1455/06; - dalle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;

- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;

- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;

- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71;

- dalle Nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;

### **INTRODUZIONE**

Il termine bullismo è usato per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo. Una persona è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricata o vittimizzata, quando viene esposta ripetutamente, nel corso del tempo, ad azioni offensive messe in atto da uno o più

soggetti. Il bullismo, inoltre, non riguarda soltanto l'interazione del prevaricatore con la vittima ma coinvolge anche altri soggetti, in generale gli appartenenti allo stesso gruppo, che rivestono ruoli diversi. Si distingue da altri fenomeni di prepotenza generica perché mira deliberatamente a far del male o a danneggiare, inoltre si tratta di un comportamento persistente, talvolta dura settimane, mesi e persino anni, da cui è difficile difendersi per chi ne è vittima. Il contesto del gruppo classe è una delle dimensioni in cui più frequentemente si realizzano episodi di bullismo: in un ambiente in cui un alunno, o anche più alunni, prendono di mira un compagno più fragile, timido, con complessi di tipo fisico o semplicemente non abituato a fronteggiare adeguatamente angherie e vessazioni, è facile che la prevaricazione o la prepotenza momentanea possano degenerare coinvolgendo a vario titolo, non soltanto la vittima e gli oppressori, ma tutta la classe; infatti, in questo contesto, è quasi impossibile sottrarsi a certe dinamiche relazionali e spesso gli "altri" guardano, osservano, talora tifano, oppure fanno finta di non vedere e non denunciano gli atti per paura e per quieto vivere, sicuri di non essere in alcun modo colpevoli, inconsapevoli che è proprio il clima omertoso che si genera attorno a tali episodi a favorire e alimentare l'escalation.

### **Anche all'interno della classe è possibile riconoscere le caratteristiche distintive del fenomeno:**

- intenzionalità (o pianificazione): il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, ed aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- asimmetria di potere: il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale; ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile ed incapace di difendersi.
- sistematicità: le azioni offensive sono commesse ripetutamente e frequentemente. Il comportamento del bullo è quindi un tipo di azione continua e persistente che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare qualcuno. Le tendenze che maggiormente potrebbero diffondersi in ambiente scolastico riguardano il bullismo omofobico, a sfondo razziale (che si intreccia con le problematiche legate all'integrazione degli alunni stranieri), legato alla violenza di gruppo e alla prevaricazione dei più deboli e indifesi (come i portatori di handicap). In tutti gli ambiti, compreso quello scolastico, si riscontra che atti di bullismo e vittimizzazione sono appannaggio sia della popolazione maschile che femminile.

### **FORME DI BULLISMO**

1. Prepotenze dirette (molestie esplicite) → atti aggressivi diretti (spintoni, calci, schiaffi, pestaggi ecc.); furti e danneggiamento di beni personali; offese, prese in giro, denigrazioni (anche a connotazione sessuale o connesse all'appartenenza a minoranze etniche o religiose o alla presenza di handicap); minacce ed estorsioni.
2. Prepotenze indirette (molestie nascoste) → diffusione di storie non vere ai danni di un compagno; esclusione di un compagno da attività comuni (scolastiche o extrascolastiche).
3. Cyberbullying (molestie attuate attraverso strumenti tecnologici) → Invio di Sms, Mms, Email offensive o di minaccia; diffusione di messaggi offensivi ai danni della vittima attraverso la divulgazione di sms o e-mail nelle mailing list o nelle chat-line; pubblicazione nel cyberspazio di foto o filmati che ritraggono prepotenze in cui la vittima viene denigrata.

### **CYBERBULLISMO**

Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del

minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo. L'avvento di Internet ha creato indubbiamente nuovo spazio per i processi di socializzazione degli adolescenti che, attraverso di esso, possono esprimersi in un contesto in cui i confini, tra realtà virtuale e vita reale, risultano non sempre definibili. Sebbene Internet per molti ragazzi rappresenti un utile strumento di studio e di ricerca, purtroppo si deve registrare la crescente tendenza verso un uso negativo delle sue potenzialità attraverso l'invio di messaggi insolenti o minacciosi tramite E-mail o Chat, commenti denigratori sul conto della vittima e minacce fisiche online, filmati e fotografie umilianti sulle vittime diffusi in rete. Tutte queste forme di attacco sono ripetute nel tempo e sono fatte intenzionalmente per colpire la vittima, usando una forma di "bullismo" che, in questo caso, rispetto al bullismo tradizionale, si manifesta attraverso la capacità di usare i nuovi mezzi tecnologici in modo rapido e anonimo. Il fenomeno generale del bullismo ha assunto perciò nuove forme tutte riconducibili all'espressione inglese "cyberbullying" (bullismo elettronico) che indica appunto l'utilizzo di informazioni elettroniche e dispositivi di comunicazione come e-mail, sms, blogs, siti web, telefoni cellulari per molestare in qualche modo una persona o un gruppo, attraverso attacchi personali talora di criminosa gravità tale da rovinare letteralmente la vita delle vittime. Particolarmente preoccupante è la pratica definita "happy slapping", cioè la ripresa (spesso effettuata senza permesso) da parte del persecutore di immagini strettamente private e imbarazzanti al fine di diffamare (come nel cosiddetto "sexting"), ricattare e "punire" la persona protagonista del video, per allontanarla dal gruppo di appartenenza o per vendicarsi di qualche rifiuto o sgarbo. Tale punizione, in particolare, avviene con la pratica denominata "kick" (cioè "calcio").

#### **Come per il bullismo classico, anche il cyberbullismo presenta delle caratteristiche distintive:**

- Pervasività: se il bullo tradizionale si ferma fuori la porta di casa, il cyberbullo è sempre presente sulle varie tecnologie usate (Sms, Whatsapp, Facebook, Internet, Youtube, Instagram, ecc.);
- Anonimato: dà ai bulli la sensazione di rimanere anonimi
- Volontarietà dell'aggressione. Non sempre gli effetti negativi sono provocati da un'azione mirata: non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori non comprendendo che ci si è spinti troppo oltre;
- Ampiezza di portata: i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti. Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l'attivazione di meccanismi di disimpegno morale;
- Disimpegno morale e diffusione della responsabilità: meccanismo di riduzione della responsabilità adottata dal bullo/cyberbullo una volta scoperti perché gli atti che si sono compiuti sono considerati "solo uno scherzo", "non è colpa mia", "lo facevano tutti", oppure "Io non ho fatto niente, ho solo postato un messaggio che mi era arrivato";
- Distorsione delle conseguenze: "Non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo", in quanto far del male a una persona risulta più facile se la sua sofferenza è nascosta.
- Attribuzione della colpa: spostarla da sé addossandola all'altro ("ha iniziato lui" "è lei che si è spogliata" etc. ).

#### **Situazioni collaterali al cyberbullismo possono essere:**

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;

- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti Internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.

## **RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA**

Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante: "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

### **Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:**

- Definizione di «cyberbullismo». Con questa espressione si intende: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo".
- Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- Oscuramento del Web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito Internet o del Social Media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete Internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

### **Le responsabilità**

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità e a tal riguardo si identificano:

- a) Culpa del Bullo Minore;
- b) Culpa in educando et in vigilando dei genitori;
- c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

### **Culpa del bullo minore**

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice, che si avvale di consulenti professionali. In tale contesto è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante Internet da minori ultraquattordicenni verso un altro minorenne.

Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del Questore. A tal fine il Questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

### **Culpa in vigilando ed in educando dei genitori**

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

### **Culpa in vigilando e in organizzando della scuola**

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che: "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici." Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive", atte a scongiurare situazioni antiggiuridiche. pag. 8 Principale normativa scolastica di riferimento

## **RUOLO DELLA SCUOLA NEL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO**

La scuola, in quanto elemento fondante della società e istituzione dedicata primariamente all'educazione, svolge un ruolo chiave nel contrasto ad ogni fenomeno di bullismo e vittimizzazione. A tale scopo, il Ministero dell'Istruzione ha emanato negli ultimi anni specifiche linee guida e direttive che le singole Istituzioni scolastiche stanno recependo e applicando in linea con la propria autonomia e a seconda della propria realtà.

Vengono riassunte di seguito le principali direttive e comunicazioni del MIUR in materia.

### **Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015**

Comprendono le **Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo**", contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all'Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR.

**In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR** ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).

**Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014** "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei

docenti”. In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (...) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull'utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche (che devono essere fortemente vietati anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari).

**Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007** “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo” La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

**DPR 249/98 e DPR 235/2007** Statuto delle studentesse e degli studenti. Anche lo Statuto affronta il problema, pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l'esplicito superamento del modello sanzionatorio repressivo e l'apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

**Riassumendo i punti chiave:** ogni istituto scolastico individua, all'interno del corpo docente, un **referente** per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Il referente coordinerà poi un gruppo di docenti che saranno formati per poter far fronte alle situazioni di emergenza, qualora si verificassero casi di bullismo e vittimizzazione nella scuola.

Al **Dirigente** spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore.

Più in generale, il **Miur** ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto, puntando tra l'altro sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di Internet.

**Alle iniziative in ambito scolastico possono collaborare anche Polizia Postale e Associazioni del territorio.**

## **RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE E DEI FAMILIARI**

### **1. Il Dirigente scolastico**

Adotta e sostiene una politica scolastica che faciliti il riconoscimento del bullismo e del cyberbullismo e la loro riduzione, attivando progetti di prevenzione e contrasto dei fenomeni; prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole; favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo; individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un docente in qualità di Referente d'Istituto per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo. Qualora venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) informa tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

### **2. Il referente di istituto** per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo

Coordina e promuove iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo rivolte alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico, coinvolgendo

primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio attraverso progetti d'istituto, corsi di formazione, seminari, dibattiti, finalizzati all'educazione e all'uso consapevole della rete Internet. Promuove attività progettuali connesse all'utilizzo delle tecnologie informatiche, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

Cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

Coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di cyberbullismo e navigazione online a rischio, e sulle responsabilità di natura civile e penale, con affiancamento di associazioni di scopo e con gli enti giudiziari preposti.

### **3. Il Consiglio di Istituto**

Approva e adotta il Regolamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo. Qualora a scuola si verificano azioni di bullismo e/o casi di diffusione a terzi di foto/audio/video in violazione delle norme sulla privacy si pronuncia, previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni.

### **4. Il Collegio dei docenti**

Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo. Prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di Cittadinanza digitale e di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Progetta azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole. Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, in particolare quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola.

### **5. Il Consiglio di classe/Team di docenti**

Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe, promuovendo l'integrazione, la cooperazione e l'aiuto tra pari. Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza di valori di convivenza civile quali: rispetto, uguaglianza e dignità; nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

### **6. I docenti**

Intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; valorizza, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni; potenzia le abilità sociali nei bambini e/o nei ragazzi; organizza attività, incontri, riunioni con alunni e genitori, per segnalare e parlare insieme di eventuali situazioni di prepotenza, che si possono verificare in classe o a scuola, per cercare insieme possibili soluzioni.

Informa gli alunni sui rischi presenti in Rete, senza demonizzarla, ma sollecitandone un utilizzo consapevole, in modo che Internet possa rimanere per i ragazzi una fonte di divertimento e apprendimento.

### **7. I genitori**

Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; sono attenti ai comportamenti dei propri figli; vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (**i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di Internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura**); devono conoscere le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto Educativo di Corresponsabilità; conoscono il codice di comportamento dello studente; conoscono le sanzioni previste da Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo.

## 8. Gli alunni

Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione;

-imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano;

-non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e sempre previo consenso del docente.

La divulgazione del materiale eventualmente acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione e comunque, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

Durante le lezioni o le attività didattiche il cellulare deve essere spento; non devono essere usati dispositivi elettronici, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente; sono tenuti a rispettare il Regolamento d'Istituto e le relative sanzioni disciplinari.

### MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come BULLISMO: la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, se reiterata; l'intenzione di nuocere; l'isolamento della vittima.

### MISURE CORRETTIVE E SANZIONI.

La Scuola adotta sanzioni disciplinari che possono concretizzarsi anche in attività a favore della comunità scolastica. Le sanzioni devono apparire come le conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e servono a riflettere la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati. Il provvedimento disciplinare è sempre teso alla rieducazione ed al recupero dello studente.

Tali misure/azioni dovranno essere strategicamente modulate a seconda delle realtà in cui vengono applicate, ma il cyberbullo – che, come detto, spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – dovrebbe essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto.

Chi si comporta da cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Da una parte non devono difendere in modo incondizionato il figlio e sottovalutare i fatti. Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati, ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima, perché non è stata in grado di sapersi difendere o addirittura, perché “se l'è andata a cercare”.

Prima di **tutto esistono implicazioni legali** di cui spesso non si tiene conto.



-Se per una ragazza entrare nel profilo Facebook di un compagno, impossessandosi della password, è poco più di uno scherzo, per la Polizia Postale è furto di identità;

-divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione;

-in caso di foto che ritraggono adolescenti seminudi si parla di diffusione di materiale pedopornografico. E se la persona che diffonde queste foto ha più di 14 anni è perseguibile per legge. Dall'altra parte i genitori non dovrebbero neanche reagire in modo errato e spropositato anziché assumere un atteggiamento costruttivo.

**Per coadiuvare le famiglie e gli alunni nell'affrontare tale grave problematica, la nostra Scuola ha previsto uno sportello di ascolto da parte di uno psicologo.**

## **SCHEMA PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO**

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente scolastico. Come detto in precedenza, a fenomeni di bullismo e cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati, dei quali il D.S. non può omettere denuncia all'autorità giudiziaria.

1ª Fase: analisi e valutazione dei fatti Soggetto responsabile: Dirigente Scolastico e Docenti del Consiglio di Classe. Altri soggetti coinvolti: Referente Cyberbullismo/Psicologo della Scuola.

Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando, dove e con quali modalità è successo. Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

2ª Fase: risultati sui fatti oggetto di indagine Soggetto responsabile: Dirigente Scolastico e Docenti del Consiglio di Classe. Altri soggetti coinvolti: Referente Cyberbullismo/Psicologo della Scuola.

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive, si apre un protocollo e vengono stabilite le azioni da intraprendere. Se i fatti non sono configurabili come bullismo/cyberbullismo e non si ritiene di intervenire in modo specifico, si prosegue il compito educativo.

3ª Fase: azioni e provvedimenti Se i fatti sono confermati, seguono:

- Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del Dirigente Scolastico/Docente Coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il Consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...); in questa fase è importante evitare che la vittima si senta responsabile.

- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente; il D.S. valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove.

- Convocazione del Consiglio di Classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità: sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche; sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative; sospensione; imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia);

-eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di Polizia o all'Autorità Giudiziaria (Questura, Carabinieri, etc.) per attivare un procedimento penale (solo per soggetti da 14 anni in su).

- Nel caso in cui la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

- Valutazione di un intervento personalizzato → obiettivi: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione.

4ª Fase: percorso educativo e monitoraggio

Il Dirigente, i Docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolti;

- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

## **CONCLUSIONI**

La strategia vincente è considerare il comportamento del bullo all'interno del gruppo e del contesto. L'approccio sul gruppo deve avere come focus l'esplicitazione del conflitto. Il gruppo classe può diventare un luogo per imparare a stare nelle relazioni, affrontando gli aspetti problematici e offrendo strumenti e modalità per sviluppare un'alfabetizzazione emotiva e socio-relazionale. Naturalmente, al fine di mettere a punto una o più strategie contro il bullismo e cyberbullismo, oltre agli alunni, i soggetti interessati sono gli insegnanti e i genitori. Per avere successo, la strategia antibullismo deve svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie. Il recupero dei "bulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi famiglia, scuola ed istituzioni che si presenteranno.